Schema di decreto-legge recante "Disposizioni urgenti per garantire la continuità di interventi e attività amministrative nel settore delle infrastrutture e dei trasporti"

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, gli articoli 11 e 15;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 579, recante «Istituzione della zona agricolo-industriale nel comune di Verona»;

Vista la legge 2 agosto 1952, n. 1221, recante «Provvedimenti per l'esercizio e per il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione»;

Vista la legge 18 luglio 1957, n. 614, recante «Sistemazione dei servizi pubblici di linea di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e, in particolare, l'articolo 21-quinquies;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante «Riordino della legislazione in materia portuale»;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, l'articolo 7;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, recante «Attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea»;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie», convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e, in particolare, l'articolo 2;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante «Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124»;

Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e, in particolare, l'articolo 16-bis.

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, in particolare, l'articolo 206;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e, in particolare, l'articolo 95;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156;

Vista la legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021», e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»;

Visto il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante «Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111;

Visto il decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante «Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69;

Visto il decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, recante «Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105;

Visto il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante «Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, e, in particolare, l'articolo 4;

Visto il decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, recante «Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2026, n. 71, e, in particolare, l'articolo 2;

Visto il decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, recante «Disposizioni urgenti per il Piano Casa», convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2026, n. 116;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000, n. 138-T;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, recante «Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2026, n. 43 recante «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;

Vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di adeguare la disciplina della finanza di progetto ai principi del diritto dell'Unione europea in materia di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento nell'affidamento delle concessioni, anche al fine di superare i rilievi formulati dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2018/2273 e di garantire la continuità dei procedimenti in corso.

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la tempestiva realizzazione degli

interventi infrastrutturali di interesse strategico, nonché il potenziamento delle funzioni di sicurezza e vigilanza sulle infrastrutture e sui sistemi di trasporto;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuità e il potenziamento dei servizi di trasporto marittimo, lacuale e ferroviario, di garantire il completamento e la realizzazione di infrastrutture di interesse strategico nazionale e locale, di rafforzare le condizioni di sicurezza delle infrastrutture di trasporto e dei relativi sistemi logistici, nonché di assicurare la funzionalità degli impianti a fune e dei connessi organismi tecnici di supporto;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la tempestiva attuazione degli interventi ferroviari e delle misure di sostegno alle politiche abitative;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuità del finanziamento degli interventi infrastrutturali già avviati e di consentire il tempestivo utilizzo delle risorse disponibili per garantire il rispetto dei cronoprogrammi di realizzazione delle opere di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del _____ 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, ……, di concerto con i Ministri ……;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

(Disposizioni in materia di finanza di progetto)

1. Al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 193 è sostituito dal seguente:
“Art. 193. *(Procedura di affidamento)*

1. L'affidamento in concessione di lavori o servizi mediante finanza di progetto può avvenire su iniziativa privata, nelle ipotesi di cui al comma 3, anche per proposte non incluse nella programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 175, comma 1, ovvero su iniziativa dell'ente concedente, nelle ipotesi di cui al comma 12, per proposte incluse nella programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 175, comma 1.

2. Ai fini della presentazione di una proposta ai sensi del comma 1, un operatore economico può presentare all'ente concedente una preliminare manifestazione di interesse, corredata dalla richiesta di informazioni e dati necessari per la predisposizione di una proposta ai sensi del comma 3. L'ente concedente comunica all'operatore economico la sussistenza di un interesse pubblico preliminare all'elaborazione della proposta; in tale ipotesi, i dati e le informazioni richiesti sono trasmessi all'operatore economico e sono resi disponibili a tutti gli interessati tramite pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale.

3. Gli operatori economici possono presentare agli enti concedenti proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori o servizi, elaborate su iniziativa privata per la realizzazione di interventi

anche non inclusi nella programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 175, comma 1. Le proposte di cui al primo periodo possono essere presentate anche in assenza di una preventiva manifestazione di interesse, ai sensi del comma 2, e di un avviso pubblicato ai sensi del comma 12. Ciascuna proposta contiene uno studio di fattibilità, redatto in coerenza con l'articolo 6-bis dell'allegato I.7.

4. L'ente concedente verifica l'interesse pubblico della proposta e la coerenza con la programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 175, comma 1. L'ente concedente comunica all'operatore economico l'esito della verifica di cui al primo periodo.

5. In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 4, l'ente concedente, tenuto conto dell'oggetto e della complessità dell'intervento:

a) pubblica un avviso di pre-informazione come indizione di gara, ai sensi dell'articolo 81, comma 2, per gli interventi da affidare mediante procedura competitiva con negoziazione secondo le disposizioni dell'articolo 73, fermo restando quanto previsto dai commi 7, 8, 9 e 10;

b) pubblica un avviso di pre-informazione, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, per gli interventi da affidare mediante dialogo competitivo secondo le disposizioni dell'articolo 74, fermo restando quanto previsto dai commi 7, 8, 9 e 10, indicando nell'avviso di pre-informazione:

1) il termine, commisurato alla complessità dell'intervento, e comunque non inferiore a 60 giorni, per la presentazione di eventuali ulteriori proposte afferenti al medesimo intervento;

2) la data presunta di pubblicazione del bando;

3) criteri chiari, oggettivi, non discriminatori e connessi all'oggetto dell'intervento per la selezione in forma comparativa delle proposte pervenute ai sensi del punto 1), di cui l'ente concedente tiene conto ai fini dell'individuazione dello studio di fattibilità da porre a base di gara ai sensi del comma 6.

6. Nelle ipotesi di cui al comma 5, lettera b), l'ente concedente avvia la procedura di scelta del contraente mediante pubblicazione di un bando ai sensi degli articoli 83, 84 e 85.

7. L'ente concedente indica nell'avviso di cui al comma 5, lettera a) ovvero nel bando di cui al comma 6:

a) in aggiunta alle informazioni richieste, rispettivamente, dall'articolo 73 e dall'articolo 74, lo studio di fattibilità posto a base di gara, eventualmente integrato o modificato dall'ente concedente al fine di adeguarlo ai propri fabbisogni;

b) il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione, commisurato alla complessità dell'intervento, e comunque non inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso o del bando;

c) il criterio di aggiudicazione sulla base dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'articolo 108;

d) i criteri di valutazione delle offerte tecniche secondo quanto previsto dall'articolo 108, commi 6 e 7, nonché i criteri di aggiudicazione premiali volti a valorizzare, in relazione alla specifica tipologia di lavoro o servizio, l'apporto di ciascuna offerta e delle integrazioni eventualmente richieste ai sensi del comma 10, primo periodo, agli obiettivi di innovazione, sostenibilità, sviluppo, efficientamento dell'offerta pubblica di lavori e servizi, digitalizzazione;

e) i criteri di remunerazione delle spese progettuali sostenute dagli operatori economici non aggiudicatari chiamati a presentare l'offerta finale, che possono essere rimborsate entro il limite

complessivo del 2,5% del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara, previo accantonamento delle relative risorse nel quadro economico dell'intervento nell'ambito delle spese di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), punto 8) dell'Allegato I.7. L'ente concedente determina il rimborso forfettario da corrispondere a ciascuno degli operatori economici di cui al primo periodo della presente lettera applicando all'importo delle spese progettuali dai medesimi sostenuti, calcolato secondo i parametri di cui all'Allegato I.13, una percentuale di sconto, definita secondo criteri di proporzionalità, in considerazione dell'apporto innovativo di ciascuna offerta.

8. Gli investitori istituzionali e gli altri operatori economici interessati, in sede di presentazione della domanda di partecipazione ai sensi del comma 7, lettera b), possono soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi, anche integralmente, delle capacità di altri soggetti. Gli investitori istituzionali e gli altri operatori economici interessati possono altresì impegnarsi a subappaltare, anche integralmente, le prestazioni oggetto del contratto di concessione a imprese in possesso dei requisiti richiesti dal bando, a condizione che il nominativo del subappaltatore sia comunicato, con il suo consenso, all'ente concedente entro la scadenza del termine per la presentazione dell'offerta finale. La configurazione giuridica degli investitori istituzionali e degli altri operatori economici può essere modificata e integrata sino alla data di scadenza di presentazione dell'offerta finale.

9. In caso di svolgimento delle procedure di cui al comma 5, lettera a) o b), per fasi successive ai fini della riduzione delle offerte o delle soluzioni, l'ente concedente può richiedere agli operatori economici, secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza, integrazioni dello studio di fattibilità presentato. L'ente concedente invita l'operatore economico che risulta avere presentato l'offerta con il migliore rapporto qualità/prezzo a presentare, per i lavori, un progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto in coerenza con l'articolo 6 dell'Allegato I.7, o, per i servizi, il progetto di cui all'articolo 4-bis dell'Allegato I.7, nonché una bozza di convenzione e un piano economico finanziario asseverato. I progetti di cui al secondo periodo, una volta approvati, sono inseriti tra gli strumenti di programmazione dell'ente concedente.

10. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dagli stessi perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte nelle ipotesi di cui ai commi 3, 7 e 12, ferma restando la loro autonomia decisionale.

11. Il soggetto aggiudicatario presta la garanzia di cui all'articolo 117, commisurata all'importo dell'investimento come risultante dal piano economico finanziario asseverato. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio da parte del concessionario è dovuta una cauzione, rinnovabile annualmente, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 117. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

12. L'ente concedente può, mediante avviso di indizione di gara o bando di gara rispettivamente per l'avvio di una procedura competitiva con negoziazione o di un dialogo competitivo, sollecitare i privati a farsi promotori di iniziative volte a realizzare in concessione, mediante finanza di progetto, interventi inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato, di cui all'articolo 175, comma 1. Nelle ipotesi di cui al primo periodo, l'ente concedente indica nell'avviso o nel bando, in aggiunta alle informazioni richieste, rispettivamente, dall'articolo 73 e dall'articolo 74, i contenuti di cui al comma 7, lettere b), c), d), ed e). Gli operatori economici interessati a rispondere al bando o all'avviso possono richiedere all'ente concedente di fornire integrazioni

documentali per una migliore formulazione delle proposte. Le eventuali integrazioni documentali predisposte dall'ente concedente sono trasmesse all'operatore economico e rese disponibili a tutti gli interessati tramite pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale. La procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo si svolgono secondo le disposizioni dei commi 8, 9 e 10. Il soggetto aggiudicatario presta le garanzie di cui al comma 11.".

b) l'articolo 6-bis dell'allegato I.7 è sostituito dal seguente:
"Articolo 6-bis.

(Studio di fattibilità per la finanza di progetto)

1. Per le concessioni di lavori, ai fini della valutazione di fattibilità delle proposte presentate ai sensi dell'articolo 193, il promotore o il proponente presenta uno studio di fattibilità composto dai seguenti elaborati:
   a) relazione generale;
   b) relazione tecnica relativa al contesto territoriale nel quale l'opera è inserita, contenente anche una descrizione dell'opera medesima;
   c) bozza di convenzione;
   d) piano economico-finanziario, comprensivo dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta;
   e) elaborati grafici tipologici delle opere (planimetrie, prospetti e sezioni tipo);
   f) quadro economico dell'opera, coerente con gli elaborati grafici tipologici di cui alla lettera e);
   g) cronoprogramma;
   h) relazione sulla gestione dell'intervento.

2. Per le concessioni di servizi, lo studio di fattibilità è composto dai seguenti elaborati
   a) relazione tecnico-illustrativa, che identifica gli elementi tecnici, economici e finanziari dell'investimento e specifica i costi del servizio in rapporto alle sue componenti, come identificate nel documento di specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché agli elementi evidenziati nel piano economico finanziario della proposta;
   b) cronoprogramma di attuazione dei servizi;
   c) relazione sulla gestione dell'intervento;
   d) bozza di convenzione;
   e) piano economico-finanziario, comprensivo dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta".

2. Gli enti concedenti assicurano la continuità dei procedimenti di finanza di progetto in corso nel rispetto dei criteri definiti dal presente comma. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure avviate ai sensi dell'articolo 193, comma 1 o comma 11, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023 ovvero ai sensi dell'articolo 193, comma 3 o comma 16, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel testo introdotto dall'articolo 57 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non risulta adottato il provvedimento di aggiudicazione. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai procedimenti in corso continua ad applicarsi la disciplina vigente al momento dell'avvio della procedura, fatto salvo quanto previsto dai seguenti periodi. Se, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non è stato pubblicato un bando di gara per il procedimento in corso, l'ente concedente dispone il bando senza riconoscimento del diritto di prelazione a favore del promotore o del proponente. Se, alla data di entrata in vigore della

presente disposizione, è stato pubblicato un bando di gara per il procedimento in corso, l'ente concedente annulla d'ufficio le clausole del bando di gara sul diritto di prelazione e ne dà notizia mediante avviso pubblicato ai sensi dell'articolo 85, comma 5, secondo periodo, che dispone anche in merito all'eventuale riapertura dei termini per la presentazione delle offerte. Nelle ipotesi di cui al quarto e quinto periodo, l'importo delle spese per la predisposizione della proposta elaborata dal promotore o del proponente non aggiudicatario nei limiti del 2,5 per cento del valore dell'investimento posto a base di gara è calcolato secondo i parametri di cui all'Allegato I.13 del decreto legislativo n. 36 del 2023; il predetto importo può essere decurtato di una percentuale di sconto, in considerazione dell'effettivo apporto fornito dal promotore o proponente alla definizione del progetto di fattibilità posto a base di gara. Resta ferma la facoltà per gli enti concedenti di disporre, in considerazione dello stato di avanzamento della procedura, della complessità del progetto e delle relative istanze istruttorie, nonché del principio del risultato, la revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico degli atti adottati nel procedimento in corso. I provvedimenti adottati ai sensi del settimo periodo sono pubblicati ai sensi degli articoli 84 e 85, contestualmente alla pubblicazione di un avviso di pre-informazione ai sensi della lettera a) o della lettera b) dell'articolo 193, comma 5, del decreto legislativo n. 36 del 2023, come modificato dal comma 1.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, settimo periodo, resta fermo l'obbligo di provvedere all'indennizzo alle condizioni e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con le associazioni rappresentative degli enti territoriali, adotta misure di supporto rivolte agli enti concedenti volte a fornire indicazioni operative e orientamenti nell'interpretazione ed attuazione delle procedure di cui al presente articolo. Gli strumenti adottati in attuazione delle misure di cui al primo periodo sono resi disponibili sul portale istituzionale dedicato ai contratti pubblici del Ministero. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 2

(Misure per la continuità amministrativa nel settore delle infrastrutture e dei trasporti)

1. Al fine di garantire l'urgente copertura di fabbisogno di personale di ruolo e accelerare il processo di rafforzamento delle capacità degli Uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con sede nella città di Milano, in materia di sicurezza delle infrastrutture e della mobilità, il medesimo Ministero è autorizzato a bandire direttamente concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di 40 unità di personale dell'area dei funzionari tecnici, 10 unità di personale dell'area dei funzionari amministrativi e 20 unità di personale dell'area degli assistenti amministrativi, in aggiunta all'attuale dotazione organica. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata, a decorrere dall'anno 2027, la spesa di euro 3.344.574 per gli oneri assunzionali, la spesa di euro 108.755 per l'erogazione dei buoni pasto, nonché, per le maggiori spese di funzionamento, indotte dal reclutamento del personale, la spesa pari ad euro 490.000. Per la gestione delle procedure concorsuali previste dal presente comma è autorizzata, altresì, la spesa di euro 300.000 per l'anno 2027.

2. Per le medesime finalità di cui all'articolo 20, comma 2-ter, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, è autorizzato l'incremento della

dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2026, n. 43, con l'aggiunta di una posizione di dirigente generale da destinare al Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative per l'istituzione di un ulteriore ufficio di provveditorato interregionale o regionale per le opere pubbliche. Ai fini dell'attuazione del presente comma sono autorizzate la spesa di euro 330.509 annui a decorrere dall'anno 2027 per gli oneri assunzionali, la spesa di euro 17.080 per l'anno 2027 e di euro 171 annui a decorrere dall'anno 2028 per il funzionamento, nonché di euro 1.554 annui a decorrere dall'anno 2027 per l'erogazione dei buoni pasto.

3. Al recepimento delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante adeguamento, entro il 31 marzo 2027, del regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a euro 4.592.472 per l'anno 2027 e a euro 4.275.563 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. All'articolo 4-bis, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, al secondo periodo, dopo le parole: "anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione" sono inserite le seguenti: "o tra il personale in posizione di distacco".

6. All'articolo 9-ter, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al diciassettesimo periodo, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «sei»;

b) al ventiduesimo periodo, la parola «50.000» è sostituita dalla seguente «60.000»;

c) dopo il ventiquattresimo periodo sono inseriti i seguenti: «Oltre al personale della struttura di supporto, il Commissario straordinario può avvalersi, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, di massimo otto unità di personale non dirigenziale provvisto di particolari professionalità ed esperienza nelle materie e nelle attività connesse al perseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, dipendente a tempo indeterminato delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale personale è riconosciuto un compenso forfettario annuo lordo non superiore a 30.000 euro nei limiti delle risorse annue di cui al comma 3. Il predetto compenso è soggetto al solo limite massimo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La spesa complessiva per i compensi del personale della struttura di supporto e del personale in avvalimento di cui al presente comma non può superare l'importo annuo di 500.000 euro, a valere sulle risorse di cui al comma 3».

7. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, quantificati, in complessivi 14 milioni di euro, in ragione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033, si provvede….

Art. 3

(Misure relative al settore autostradale)

1. Al fine di rafforzare gli standard di sicurezza sulla tratta autostradale gestita da Tangenziale di Napoli S.p.A. e potenziare gli strumenti di gestione delle emergenze nelle aree urbane adiacenti, ~~le risorse iscritte nella contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario di Governo per l'area dei Campi Flegrei, di cui all'articolo 9-ter, comma 7, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono incrementate~~ **è riconosciuto al Comune di Napoli un contributo** di euro 3.000.000 per l'anno 2026. Le ~~maggiori~~ risorse di cui al primo periodo sono destinate alla stipula, da parte del **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti** ~~Commissario straordinario~~, ~~nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 9-ter, comma 2, lettera a), punto 2), del decreto-legge n. 76 del 2024~~, di apposita convenzione con **il Comune di Napoli e il Comando dei Vigili del Fuoco di Napoli,** finalizzata all'acquisizione di mezzi speciali, dotazioni tecniche e apparecchiature funzionali all'istituzione di un presidio strategico del medesimo Comando nella località di Napoli - Astroni. ~~Ai fini dell'attuazione del primo periodo~~ **Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 3.000.000 di euro per l'anno 2026**, ~~è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2026 a cui~~ si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021 n. 156.

2. All'articolo 2 del decreto-legge 1° marzo 2026, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2026, n. 71, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. *Per le attività di adeguamento delle gallerie insistenti sulle tratte autostradali A24 e A25, esclusa la sezione del traforo del Gran Sasso, ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, e per lo svolgimento degli adempimenti di cui all'articolo 10-bis del medesimo decreto legislativo, è destinata una somma pari a 42 milioni di euro per l'anno 2027, di 115 milioni di euro per l'anno 2028, di 185 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030 nell'ambito delle risorse disponibili autorizzate dall'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.*

5-ter. *Le risorse di cui al comma 5-bis sono trasferite nella contabilità speciale del Commissario straordinario per la messa in sicurezza e l'ammodernamento delle tratte autostradali A24 e A25, di cui all'articolo 206, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per essere destinate a favore del concessionario, in qualità di gestore ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 264 del 2006, per le attività di progettazione ed esecuzione dei relativi interventi. Nell'ambito dei compiti al medesimo assegnati ai sensi dell'articolo 206, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Commissario straordinario approva i progetti redatti dal concessionario e vigila sulla esecuzione dei progetti approvati, nonché sul rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 10-bis del predetto decreto legislativo n. 264 del 2006 da parte del concessionario medesimo, che vi provvede, per fasi funzionali, secondo criteri di priorità per la garanzia della funzionalità delle predette tratte autostradali. Agli interventi finanziati ai sensi del presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 206, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020.*"

3. All'articolo 206, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "*1-bis. Per gli interventi da realizzare mediante lo stanziamento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di contributi*

pubblici finalizzati a consentire, sulle tratte autostradali A24 e A25, esclusa la sezione del traforo del Gran Sasso, il regolare svolgimento delle attività di manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza antisismica, di ripristino della funzionalità delle Autostrade A24 e A25 e di necessario coordinamento dei lavori per l'adeguamento alla normativa tecnica nazionale ed europea, nonché di adeguamento delle gallerie ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, al Commissario straordinario è affidata l'approvazione dei necessari interventi, individuati dal concessionario, e la vigilanza sulla esecuzione dei progetti approvati, da attuare nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente per la progettazione ed esecuzione dei lavori con contributo pubblico. Le risorse per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di cui al primo periodo, da iscriversi nella contabilità speciale di cui al comma 7, sono destinate a favore del concessionario, che provvede alla realizzazione dei relativi servizi e lavori, e che, per gli interventi di adeguamento delle gallerie, svolge le funzioni di gestore ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 264 del 2006.";

b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: *"condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori"*, sono inserite le seguenti*: "di cui al comma 1".*

4. All'articolo 9-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente: "1.ter.1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 agosto 2027, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'affidamento, l'avvio, la gestione o la prosecuzione dei lavori, nonché per il coordinamento e il monitoraggio delle attività dei soggetti attuatori relativi all'intervento denominato "Svincolo e collegamento con la viabilità in località Fontanabuona sul tratto dell'autostrada A12". Per le finalità di cui al primo periodo, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 opera con i poteri di cui al presente decreto. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 si avvale della struttura di cui all'articolo 1, commi 2 e 4, nonché dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, per le finalità ivi indicate.".

Art. 4

(Misure relative al settore ferroviario e della logistica intermodale)

Commi 1- 4 in attesa formulazione MEF

~~5. All'articolo 16-bis, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, le parole: «*per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028*» sono sostituite dalle seguenti: «*per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029*». Agli oneri di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.~~

5. Al fine di assicurare la gestione unitaria ed efficiente dell'infrastruttura con benefici in termini di sostenibilità operativa, sicurezza dell'esercizio ferroviario e integrazione con la rete ferroviaria

nazionale, il tratto di linea ferroviaria di prolungamento dell'attuale linea a semplice binario Palermo Notarbartolo-Giachery fino alla nuova stazione di attestamento denominata Politeama, ivi incluse le fermate, le stazioni e le linee in sottosuolo, di lunghezza pari a circa 1,7 km, di completamento dell'Anello Ferroviario di Palermo interconnesso con la rete ferroviaria nazionale assume la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale ed è trasferito a titolo gratuito, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che ne assume la gestione ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 138-T del 31 ottobre 2000. Le parti interessate, mediante atto convenzionale di natura ricognitiva, individuano le particelle oggetto del trasferimento e, nel caso di porzioni di linee in sottosuolo, anche i diritti di proprietà sul suolo e sul soprasuolo, nonché le relative servitù di accesso alle linee ferroviarie. Agli oneri manutentivi derivanti dal trasferimento a norma del presente comma, connessi alle attività da svolgere sulla porzione di linea a valle dell'attivazione, si provvede nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente sul Contratto di Programma – parte Servizi, anche in considerazione delle sinergie operative e gestionali attivabili, senza determinare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

6. È autorizzata la spesa di euro 1.998.277 per l'anno **2027** ~~2026~~ in favore della Gestione governativa della Ferrovia Circumetnea. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 1.998.277 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2027** ~~2026~~, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

7. Al decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 579, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente: «Per l'approvazione dei piani regolatori delle aree, al consorzio sono attribuite le medesime prerogative previste dall'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.»;

b) all'articolo 4, al terzo periodo, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei»;

8. Le disposizioni di cui all'articolo 4, terzo periodo, del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 579, come modificate dal comma 7, lettera b) del presente articolo, si applicano, senza soluzione di continuità, al Consiglio direttivo del Consorzio per la Zona Agricolo-Industriale di Verona in carica alla data del 9 settembre 2026. Restano validi ed efficaci gli atti adottati dal medesimo Consiglio dalla data del 9 settembre 2026 fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Art. 5

(Misure relative al settore aeroportuale)

1. All'articolo 1, comma 840, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per il 2026, in ragione dell'instabilità geopolitica connessa agli eventi bellici in Iran e dei conseguenti rincari eccezionali dei costi del carburante per l'aviazione, l'Ente nazionale per l'Aviazione civile (ENAC) è autorizzato a provvedere a una quota degli oneri relativi alle funzioni trasferite di cui al comma 837 per la continuità territoriale mediante trasporto aereo, entro il limite massimo di 10 milioni di euro. Agli oneri di cui al secondo periodo si provvede:

a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;

b) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2027, presso l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), in applicazione dell'articolo 23, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è istituito il ruolo dei dirigenti, articolato nella prima e nella seconda fascia, con applicazione del CCNL Area funzioni centrali. I dirigenti a tempo indeterminato in servizio dalla data di cui al primo periodo sono inquadrati nel ruolo della seconda fascia con riconoscimento di un assegno ad personam, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento, relativo a quello fondamentale e accessorio avente natura fissa e continuativa, e il corrispondente trattamento economico previsto per i dirigenti di seconda fascia dal vigente CCNL Area funzioni centrali. Conseguentemente, ai predetti dirigenti non si applica la separata sezione ENAC prevista dal vigente CCNL Area funzioni centrali. Nella dotazione organica dell'ENAC sono istituite, a decorrere dalla data di cui al primo periodo, sei posizioni dirigenziali di prima fascia mediante soppressione di un numero di posti dirigenziali equivalente sul piano finanziario. Alle predette si accede ai sensi della disciplina vigente in materia di reclutamento dei dirigenti di prima fascia.

Art. 6

(Misure relative al settore portuale)

1. Al fine di consentire la realizzazione di un nuovo impianto di deposito di gas naturale liquefatto e Bio-GNL nel comune di Bergeggi, in area portuale di Vado Ligure, è autorizzata la spesa complessiva di 35 milioni di euro, in ragione di 15 milioni di euro per l'anno 2027, di 15 milioni di euro per l'anno 2028 e di 5 milioni di euro per l'anno 2029. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 3.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si procede all'assegnazione delle risorse di cui al comma 1 in coerenza con gli stanziamenti annuali. Il decreto di assegnazione delle risorse riporta le modalità di revoca, in caso di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale, e di versamento delle relative risorse all'entrata del bilancio dello Stato. Il monitoraggio è effettuato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

3. L'articolo 1-bis del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, è abrogato.

4. Le assegnazioni all'intervento di cui al comma 1 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 2-ter, lettera c), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono revocate e le risorse già erogate sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per restare ivi acquisite.

5. All'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al punto 11), dopo le parole "Porto di Taranto" sono inserite le seguenti: "e Porto di Gallipoli".

Art. 7

(Misure relative al settore del trasporto lacuale e mediante impianti a fune)

1. Alla legge 18 luglio 1957, n. 614, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, al primo comma, le parole: «Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» e le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «per due volte»;

b) all'articolo 3:

1) al primo comma, le parole: «Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

2) al secondo comma, le parole: «Ministro per i trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

2. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si procede alla nomina del gestore governativo.

3. Al fine di garantire la continuità dei servizi pubblici di navigazione di linea di cui alla legge 18 luglio 1957, n. 614, è autorizzata la spesa ~~di euro 56.207,58 per l'anno 2026 e~~ di euro 77.400 annui a decorrere dall'anno 2027, destinata alla corresponsione del trattamento economico del gestore previsto dall'articolo 1, secondo comma, della medesima legge. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ~~a euro 56.207,58 per l'anno 2026 e~~ a euro 77.400 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 94-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché dall'articolo 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, al Commissario straordinario di cui al medesimo articolo 94-bis, comma 7-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020 sono attribuiti, altresì, i compiti e le funzioni relativi alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di interventi infrastrutturali, nonché all'acquisto di mezzi o attrezzature, finalizzati al mantenimento o allo sviluppo della capacità ferroviaria e delle aree logistiche della stazione funiviaria "San Giuseppe" sita nel comune di Cairo Montenotte. Per le finalità di cui al primo periodo, il Commissario straordinario opera con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Il Commissario straordinario provvede allo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui al primo periodo nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 94-bis, comma 7-sexies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

5. All'articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7-*bis*:

1) al primo periodo, le parole: "*per un periodo massimo di quarantotto mesi*" sono sostituite dalle seguenti: "*per un periodo massimo di sessanta mesi*";

2) al secondo periodo, le parole: "*non oltre il 31 dicembre 2026*" sono sostituite dalle seguenti: "*non oltre il 31 dicembre 2027*".

b) al comma 7-*quinquies*:

1) all'alinea, le parole: "*e di euro 4.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026*" sono sostituite dalle seguenti: *", di euro 4.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di euro 4.600.000 per l'anno 2027*";

2) dopo la lettera b-*bis*), è aggiunta la seguente:

"b-*ter*) quanto a euro 4.600.000 per l'anno 2027 a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinate alle sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tranvie extraurbane, funivie e ascensori in servizio pubblico e autolinee non di competenza delle regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221.".

6. Per l'anno 2027, al subcommissario nominato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

Art. 8

(Disposizioni urgenti per la navigazione nella Laguna di Venezia)

1. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 95, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e di garantire la continuità della gestione del sistema MOSE, l'Autorità per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque è autorizzata ad acquisire, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, la totalità delle quote detenute dal Consorzio Venezia Nuova nella società MOSE Engineering S.r.l. Il corrispettivo è determinato sulla base di apposita perizia asseverata redatta da un esperto indipendente iscritto all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nel registro dei revisori legali, ovvero da una società di revisione legale autorizzata alla certificazione dei bilanci.

2. All'atto costitutivo e allo statuto di MOSE Engineering S.r.l. sono apportate le modifiche conseguenti all'acquisizione di cui al comma 1, necessarie ad assicurare il rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Alla società MOSE Engineering S.r.l. sono affidate, secondo il modello dell'in house providing, le attività e i servizi concernenti la gestione e la manutenzione del sistema MOSE mediante la stipulazione di un apposito contratto di servizio.

3. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dai commi 1 e 2, quantificati, in complessivi ….milioni di euro, in ragione di ….. milioni di euro per gli anni….. si provvede….~~Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Autorità per la Laguna di Venezia – Nuovo Magistrato alle Acque~~

~~provvede agli adempimenti previsti dai commi 1 e 2 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.~~

4. Al fine di garantire condizioni uniformi di concorrenza nel mercato dei servizi di trasporto non di linea operanti nella laguna di Venezia e di assicurare la tutela dell'ecosistema lagunare e del patrimonio storico, artistico e culturale, nelle aree della laguna di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 366 non si applicano gli articoli 42-bis e 47, comma 1, limitatamente al noleggio per itinerario concordato, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

Art. 9

(Adeguamento alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in tema di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali)

1. Al fine di adeguare l'ordinamento nazionale agli orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea sull'articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Tavolo di monitoraggio con compiti di indirizzo metodologico, verifica e coordinamento in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali. Il Tavolo di monitoraggio è composto di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, del Ministero del turismo, del Ministero per la protezione civile e le politiche del mare, del Ministero per gli affari regionali e le autonomie, dell'Autorità politica delegata in materia di sport, nonché della Conferenza delle Regioni e dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani. Alle sedute del Tavolo di monitoraggio possono essere invitati rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche o di società a partecipazione pubblica ed esperti del settore. La partecipazione al Tavolo di monitoraggio non dà diritto a compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. Il Tavolo di monitoraggio opera quale sede di coordinamento tecnico-amministrativo per la diffusione delle migliori pratiche, per l'adozione di orientamenti interistituzionali e per la verifica degli adempimenti relativi agli obblighi derivanti dalla partecipazione all'Unione europea in materia di affidamento e gestione delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali. Al Tavolo di monitoraggio sono attribuiti, in particolare, i seguenti compiti:

a) la definizione, in coerenza con gli orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea, di criteri tecnici generali, obiettivi, non discriminatori, trasparenti e proporzionati, e delle relative metodologie quantitative e qualitative, per la rilevazione, da parte dei competenti enti territoriali, della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile in relazione al complesso delle aree demaniali marittime, fluviali e lacuali presenti sul territorio;

b) la verifica della conformità ai criteri e alle metodologie di cui alla lettera a) degli esiti delle rilevazioni sulla sussistenza della scarsità della risorsa naturale svolte dagli enti territoriali, a livello regionale aggregato ovvero a livello comunale, ~~e l'adozione delle conseguenti determinazioni,~~ in coerenza con l'articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006.

3. Per le finalità di cui al comma 2, il Tavolo di monitoraggio:

a) acquisisce i dati aggregati a livello nazionale validati dal Tavolo tecnico istituito ai sensi dell'articolo 10-quater del decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, prima della relativa soppressione ai sensi del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166;

b) entro quarantacinque giorni dal suo insediamento, definisce i criteri e le metodologie di cui al comma 2, lettera a), nonché individua le modalità di trasmissione da parte delle Regioni, tenuto conto delle scadenze di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, delle rilevazioni di cui al comma 2, lettera b), effettuate a livello regionale aggregato ovvero a livello comunale;

c) acquisisce dalle Regioni gli esiti delle rilevazioni di cui al comma 2, lettera b), e, entro sessanta giorni dalla trasmissione, ferme restando eventuali richieste istruttorie, ne attesta, ~~con apposite determinazioni~~, la corrispondenza ai criteri e alle metodologie di cui al comma 2, lettera a).

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, solo le attestazioni di cui al comma 3, lettera c) sono ~~Solo le determinazioni adottate ai sensi del comma 3, lettera c), costituiscono determinazioni~~ rilevanti ai fini dell'articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006.

Art. 10

(Misure relative alle politiche per la casa e di contrasto alle occupazioni abusive)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2026, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: "*del rischio di morosità incolpevole e del deposito cauzionale connessi*" sono sostituite dalle seguenti: "*del rischio in caso di morosità incolpevole connessa*" e le parole: "*non imputabili alla sua volontà, e alimentato con quota parte dei canoni di locazione versati dai conduttori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica*" sono sostituite dalle seguenti: "*non imputabili alla sua volontà. Gli enti proprietari possono aderire al Fondo su base volontaria, con l'impegno ad alimentare il medesimo Fondo con quota parte dei canoni di locazione versati dai conduttori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Le somme versate dagli enti proprietari all'entrata del bilancio dello Stato sono successivamente riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'alimentazione del Fondo.*";

2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "*L'accesso alle prestazioni del Fondo è riservato agli enti proprietari aderenti di cui al secondo periodo.*";

b) al comma 2, dopo le parole: "*destinato al Fondo di cui al comma 1"*, sono inserite le seguenti: "*da parte degli enti proprietari aderenti*".

2. All'articolo 3, comma 7, sesto periodo, del decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2026, n. 116, la parola "medi" è soppressa.

3. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 234, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2027. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

4. All'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, dopo il comma 1-*quinquies* sono aggiunti i seguenti:

«1-*sexies.* Qualora un comune, una provincia, una città metropolitana, una regione o altro ente pubblico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 acquisisce, a qualsiasi titolo, la proprietà o altro diritto reale su un immobile di proprietà privata che, anteriormente all'acquisizione, è stato oggetto di occupazione ai sensi dell'articolo 633 del codice penale o, comunque, in assenza di titolo, l'acquisizione non può costituire, in favore dei soggetti che hanno posto in essere l'occupazione abusiva, titolo, presupposto o causa di attribuzione di alcun diritto sull'immobile.

1-*septies*. È vietato attribuire ai soggetti che hanno occupato abusivamente l'immobile di cui al comma 1-*sexies,* in ragione o quale conseguenza dell'occupazione medesima, la proprietà, il possesso, la detenzione o comunque il godimento, totale o parziale, dell'immobile, mediante donazione, cessione, assegnazione, concessione, comodato, locazione, convenzione, affidamento o mediante qualsiasi altro atto o rapporto giuridico, a titolo gratuito o oneroso, che produce il medesimo effetto sostanziale.

1-*octies*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*sexies* e 1-*septies* si applicano anche qualora il godimento dell'immobile è attribuito, direttamente o indirettamente, per il tramite di soggetti pubblici o privati, ivi compresi associazioni, fondazioni, cooperative, enti del Terzo settore, società partecipate, concessionari o soggetti affidatari della gestione del bene, quando l'attribuzione è finalizzata, anche in parte, a consentire ai precedenti occupanti la prosecuzione o il ripristino del godimento dell'immobile in conseguenza dell'occupazione abusiva.

1-*novies*. Qualora l'immobile acquisito ai sensi del comma 1-*sexies* è destinato, in tutto o in parte, a finalità abitative, l'eventuale attribuzione del relativo godimento è effettuata esclusivamente nel rispetto delle procedure, dei requisiti e dei criteri previsti dalla legislazione vigente per la specifica destinazione del bene. La precedente occupazione abusiva non può costituire titolo, requisito, criterio di priorità, elemento di preferenza o comunque presupposto per l'attribuzione del godimento dell'immobile in luogo delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi popolari o, comunque, in contrasto con le vigenti normative per l'attribuzione di diritti di qualsiasi natura.

1-*decies*. I provvedimenti amministrativi adottati in violazione dei commi 1-*sexies*, 1-*septies*, 1-*octies* e 1-*novies* sono nulli ai sensi dell'articolo 21-*septies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Sono altresì nulli, ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, i contratti stipulati in violazione dei medesimi divieti. Restano ferme, ove ne ricorrano i presupposti, le responsabilità amministrative, contabili, civili e disciplinari derivanti dalla violazione delle disposizioni del presente articolo, nonché la responsabilità penale qualora il fatto costituisca reato.».

Art. 11

(Misure relative alle Infrastrutture di ricerca – Istituzione dell'Istituto nazionale di ricerca egizia)

1. Al fine di rafforzare il sistema delle Infrastrutture di ricerca italiane attraverso la piena e completa attuazione delle finalità di promozione di studi e ricerche dedicati alla storia e alla cultura del mondo egizio è istituito l'"Istituto nazionale di ricerca egizia", quale ente pubblico di ricerca dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura.

2. All'Istituto di cui al comma 1 si applicano le disposizioni vigenti in materia di ordinamento degli enti pubblici di ricerca, di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per quanto non espressamente disciplinato dal decreto di cui al **primo** periodo e dallo statuto dell'ente, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le altre disposizioni vigenti in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

3. Per consentire l'avvio delle attività dell'Istituto di cui al comma 1, in fase di prima applicazione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della cultura, è costituito un Consiglio con funzioni di indirizzo, composto da tre esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica **e comprovata esperienza gestionale, di cui uno nominato dal Ministro dell'università e della ricerca, uno nominato dal Ministro della cultura e uno, con funzioni di Presidente, nominato dalla Fondazione Museo delle Antichità Egizie.** Il Consiglio, entro **sessanta** giorni dall'insediamento, delibera, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4, lo statuto dell'Istituto, che è sottoposto al controllo di legittimità e di merito dei Ministeri vigilanti, in conformità a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Il Consiglio resta in carica fino alla nomina degli organi previsti dallo statuto.

~~4. Sono trasferiti all'Istituto il personale, i diritti di uso dei beni mobili e immobili, delle attrezzature e delle altre dotazioni strumentali della Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino, necessari allo svolgimento delle attività istituzionali e di ricerca dell'Istituto.~~

~~**4. Il Direttore pro tempore della Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino è, di diritto e senza compensi aggiuntivi, Presidente dell'Istituto, ne ha la rappresentanza legale e la direzione scientifica e presiede il Consiglio di amministrazione, composto, inoltre, da due componenti designati dalla Fondazione, uno designato dal Ministro dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministro della cultura e un rappresentante eletto dal personale di ricerca dell'Istituto, ivi compreso quello in distacco. Al Presidente non si applicano gli articoli 8, comma 2, e 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. Il direttore amministrativo è nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente.**~~

4. Per garantire la continuità delle attività di ricerca, anche relative alle missioni archeologiche, il personale della Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino necessario allo svolgimento delle attività istituzionali e di ricerca può essere utilizzato dall'Istituto previa stipula di apposita convenzione tra il medesimo e la Fondazione e previo assenso del personale interessato. All'Istituto sono altresì attribuiti i diritti di uso dei beni mobili e immobili, delle attrezzature e delle altre dotazioni strumentali della Fondazione necessari alle medesime attività. Con **la convenzione di cui al primo periodo** sono **disciplinati l'attribuzione dei diritti di uso dei beni mobili e immobili, delle attrezzature e delle dotazioni strumentali della Fondazione da parte dell'Istituto, nonché i criteri per l'individuazione del personale da utilizzare, la durata dell'utilizzo e le modalità di rimborso da parte dell'Istituto medesimo**. **In ogni caso l'utilizzo del**

personale della Fondazione da parte dell'Istituto non configura l'instaurazione di un rapporto di lavoro.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, alla copertura della dotazione organica si provvede, altresì, mediante procedure di mobilità, ovvero mediante il ricorso agli istituti del comando, del distacco e alle altre forme di assegnazione temporanea di personale da parte di altre amministrazioni pubbliche, secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché attraverso procedure selettive pubbliche, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, nel rispetto dei limiti delle facoltà assunzionali.

6. Per l'istituzione e il funzionamento ordinario dell'Istituto nazionale di ricerca egizia è autorizzata, a decorrere dal 2027, la spesa di euro **5.593.403** annui, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

Art. 12

(Disposizioni relative alla società AMCO S.p.A. e in materia di attività di bancoposta)

1. Il termine previsto dall'articolo 4, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, è differito al 30 marzo 2027.

2. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dopo il comma 17-undecies sono inseriti i seguenti:

"17-undecies.1. Tra le attività di bancoposta rientrano, altresì, l'assunzione e la gestione di partecipazioni e interessenze, anche di controllo, comprese quelle apportate da Poste Italiane Spa, in imprese, italiane o estere, del settore finanziario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, nonché in istituti di moneta elettronica e in imprese che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività connesse o strumentali alle attività di bancoposta. In deroga a quanto previsto dal primo periodo, sono escluse dalle attività di bancoposta l'assunzione e la gestione di partecipazioni o interessenze di controllo, diretto o indiretto, in banche o in intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

17-undecies.2. Nel caso in cui il patrimonio destinato esclusivamente all'esercizio dell'attività di bancoposta costituito ai sensi del comma 17-octies (denominato Patrimonio Bancoposta) detenga partecipazioni o interessenze nel settore assicurativo e non sia stato individuato un conglomerato finanziario ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, al Patrimonio Bancoposta e alle società da esso controllate o partecipate si applicano gli istituti di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 del medesimo decreto legislativo.

17-undecies.3. Il coordinamento della vigilanza sul Patrimonio Bancoposta prevista al comma 17-undecies.2 è attribuito alla Banca d'Italia, che svolge i compiti previsti dall'articolo 5, comma 6, del medesimo decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142. Si applicano, altresì, i commi 7, 8, 9 e 9-bis del citato articolo 5. Alla Banca d'Italia e alle altre autorità competenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera z), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 sono attribuiti i poteri previsti dall'articolo 12 e dall'articolo 13, commi 1, lettera a), e 4, del medesimo decreto legislativo.

17-undecies.4. Ai fini dei commi 17-undecies.1, 17-undecies.2 e 17-undecies.3, per "partecipazione" si intende quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142."

3. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera f-ter) è aggiunta la seguente: "f-quater) assunzione e gestione delle partecipazioni e delle interessenze di cui all'articolo 2, comma 17-undecies.1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10";

b) al comma 3, dopo le parole: "da 56 a 58" è inserita la seguente: ", 61" e le parole: "da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "da 65 a 67, 67-ter, 68".

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.